



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 53

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa della Consigliera Guarda

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 GENNAIO 2000, n. 3
“NUOVE NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI”**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 19 aprile 2021.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 GENNAIO 2000, n. 3 “NUOVE NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI”

Relazione:

Il Documento di economia e finanza regionale (DEFER) per il periodo di programmazione di bilancio 2021-2023, prevede, al Programma 09.03 della Missione 9, tra gli interventi del triennio in questione, l'aggiornamento delle norme di legge e del Piano regionale di gestione dei rifiuti con particolare riferimento, tra gli altri, anche alla riduzione della produzione di rifiuti (imballaggi, plastica monouso, ecc.), specificando, in particolare, che al fine di intervenire con maggiore efficacia nella riduzione dei rifiuti, la Regione promuoverà le iniziative a sostegno della vendita di prodotti sfusi, di imballaggi e contenitori riutilizzabili e l'impiego di beni realizzati con materiali di recupero, inscrivendo tra i risultati attesi la promozione della riduzione dei rifiuti anche nei canali di commercializzazione dei prodotti di largo consumo.

Si tratta, con il presente progetto di legge, di intervenire sulla esistente normativa regionale in materia di rifiuti, e ciò a mezzo novellazione del vigente testo della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”, attraverso l'inserimento di ulteriori azioni al catalogo di quelle già previste in punto di iniziative regionali per la prevenzione dei rifiuti e per il loro recupero e di cui all'art. 50, quanto ai fini del raggiungimento degli obiettivi di specie declinati nel DEFER 2021-2023.

Giova ricordare che a mente del combinato disposto degli artt. 46 e 47 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 il gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è destinato, tra gli altri, all'incentivazione delle iniziative dirette alla prevenzione e riduzione dei rifiuti di cui all'articolo 50: in tal senso, la novellazione di cui al presente progetto di legge incrementa l'elenco delle azioni di sostegno previste da detta disposizione, trasferendo e dunque declinando al livello di governo regionale tipologie di specifici interventi recentemente introdotti nell'ordinamento statale; più precisamente, ci si riferisce agli interventi già contemplati agli artt. 4 quinquies e 7 del Decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e all'art. 'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come recentemente sostituito dal comma 4 dell'art. 3 del Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”.

L'attuale riparto delle competenze legislative di cui all'art.117, secondo comma, della Costituzione non osta a un intervento normativo regionale che, per parte propria e con oneri esclusivamente a carico del bilancio regionale, preveda di sostenere, nel contesto di politiche generali dell'ambiente, misure autonome, per quanto già previste dalla disciplina nazionale ed anzi a rafforzare le stesse, funzionali non imperative e di accompagnamento alla riduzione dei rifiuti.

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 GENNAIO 2000, n. 3
“NUOVE NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI”**

Art. 1 - Modifiche all'art. 50 della legge regionale 21 gennaio 2000, n.3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti.”

1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 50 sono aggiunte le seguenti lettere:

“f bis) concessione di contributi ai comuni e alle forme associative tra gli stessi per l'acquisto di eco-compattatori, in ragione di un eco-compattatore per comune o di uno ogni 100.000 abitanti;

f ter) concessione di contributi agli esercenti commerciali di vicinato e di medie e grande strutture di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) , f) e g) della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 che attrezzano spazi dedicati alla vendita ai consumatori di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina, o per l'apertura di nuovi negozi che prevedano esclusivamente la vendita di prodotti sfusi;

f quater) concessione di contributi agli operatori economici per l'attivazione di sistemi di restituzione con cauzione degli imballaggi.”

Art. 2 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Modifiche all'art. 50 della legge regionale 21 gennaio 2003, n.3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti."	3
Art. 2 - Entrata in vigore.....	3